



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2023
Data 12-04-2023	

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Assente
Lawson Fabiola Anais Pia Anoko	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Di Agostino Fabio	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Assente
Soffritti Renato	Consigliere	Presente
Viaro Bruno	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 9

Totale assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 9
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE **Lorena Marco**

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberazione posta all'o.d.g.

Il Sindaco illustra brevemente la proposta;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO il comma 775 della legge 29 dicembre n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 in data 20.12.2022, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 da parte degli enti locali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2020) che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

TENUTO CONTO che le aliquote IMU sono determinate ai sensi dell'articolo 1, commi dal 748 al 755 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2023, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2023 avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2023 del valore minimo delle aree fabbricabili ai fini I.M.U.", in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2023 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della succitata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti tipologie:

- a) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di

accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 774/775, L. 160/2019 in materia di applicazione delle sanzioni dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 21 del 29.03.2023 di proposta al Consiglio Comunale per la determinazione dell'Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote, detrazioni, esenzioni e sanzioni-Anno 2023;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 entro i termini di legge;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Il testo integrale di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di applicare**, per l'anno 2023, le aliquote relative all'imposta municipale propria – IMU, come di seguito specificato:
 - **ALTRI FABBRICATI (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale “D”), AREE EDIFICABILI:** 8,6 per mille;
 - **TERRENI AGRICOLI:** 7,6 per mille;
 - **UNITÀ IMMOBILIARE, RIENTRANTE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 ED A/9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria):** 5 per mille;
 - **FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE “D” (esclusi “D-10”):** 10 per mille, di cui aliquota pari a 7,6 per mille di competenza dello Stato;
 - **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 “D/10” (inclusi fabbricati di categoria diversa con annotazione catastale di ruralità):** 1 per mille;
- 3) **di stabilire** per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) e per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le detrazioni d'imposta secondo gli importi previsti nell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

- 4) **di dare atto** che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2023;
- 5) **di prendere atto** della deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 29.03.2023 avente ad oggetto: “Conferma per l'anno 2023 del valore minimo delle aree fabbricabili ai fini I.M.U.”, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2023 da parte dei relativi soggetti passivi;
- 6) **di considerare**, alla luce delle disposizioni dettate dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della succitata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle seguenti tipologie:
 - a) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 7) **di applicare** le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, in conformità dall'art. 1, commi 774 e 775, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- 8) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 9) **di individuare** quale responsabile per l'applicazione della disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il responsabile del servizio finanziario/tributi;
- 10) **di dichiarare**, con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 05-04-2023

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 05-04-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-04-2023 al 04-05-2023

Addì 19-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' esecutiva il 29-04-2023 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì 30-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio